



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 118/2014  
Del 10/01/2014  
Dep. 10/01/2014  
Fasc. Nr. 1275/2011 RG  
Proc. Nr. 991/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di lavoro iscritta al n. 1275 del Ruolo Generale  
dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data 28 ottobre  
2011 da

A ~~\_\_\_\_\_~~

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, v. ~~\_\_\_\_\_~~  
n.6 presso e nello studio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ e  
rappresentato e difeso dagli avv. ~~\_\_\_\_\_~~  
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

**Contro**

B ~~\_\_\_\_\_~~

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliata a Reggio Emilia, presso e nello studio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ come da procura a margine della memoria di costituzione

RESISTENTE

In punto a : infortunio

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 aprile 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 aprile 2014

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso in riassunzione depositato in data 28 ottobre 2011 regolarmente notificato ~~Al. I.~~ conveniva in giudizio in riassunzione a seguito dell'ordinanza di incompetenza del Tribunale di ~~Finanzi~~ al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, ~~B.~~ affinché la stessa fosse condannata a risarcirgli i danni subiti a seguito di un infortunio avvenuto in data 14 dicembre 2007 che quantificava nella somma di euro 28.412,43 oltre accessori.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 25 gennaio 2012 ~~B.~~ spa chiedendo in via principale il rigetto del ricorso ed in subordine la limitazione della condanna in considerazione del concorso di colpa del ricorrente.

Domandava che in caso di accertamento della propria responsabilità nella causazione del sinistro venisse condannata ~~B.~~



Assicurazioni al pagamento delle somme che la stessa fosse stata condannata a pagare.

Espondeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 4 maggio 2012 Assicurazioni chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. per concorso di colpa del ricorrente e la propria condanna alla manleva solo nei limiti di polizza.

Espondeva dettagliatamente le proprie ragioni.

All'udienza del 30 aprile 2013 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra E. e

Assicurazioni

La causa istruita con l'escussione di testi, la produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'odierna udienza.

Occorre, innanzitutto, ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa.

A questo proposito si rileva che lo S. ha così ricostruito la dinamica del sinistro : " Nella mattinata del 14.12.2007, come anche nei giorni precedenti, i lavoratori suddetti avevano eseguito lavori di rimozione dei vecchi marciapiedi con l'ausilio di un escavatore ed avevano portato via le macerie con il camion. Detti lavori erano stati loro comunicati dal geometra M. R. ed avvenivano con il controllo del manovratore



dell'escavatore Sig. ~~M. A.~~

Prima dell'infortunio i compiti dei lavoratori erano:

- ~~M. A.~~ alla guida dell'escavatore Komatsu
- ~~C. M.~~ con funzioni di autista del camion
- ~~K. A.~~ con funzioni di assistente ai lavori di escavazione

E' accaduto che a fine mattinata mentre stavano eseguendo i lavori suddetti, una cordonata rimossa dal marciapiede o perché caduta dalla benna durante l'operazione di carico della stessa sul pianale del camion o **più probabilmente perché non posizionata correttamente sul pianale e poi scivolata a terra** o ancora proprio durante l'operazione di scarico della cordonata sul pianale è caduta a terra e nella caduta ha colpito il piede destro del sig. ~~A. M.~~

Nella relazione dello ~~S. S.~~ si legge altresì: " I lavoratori stavano lavorando alla rimozione delle cordonate e del manto stradale del marciapiede esistente; l'operatore all'escavatore provvedeva alla rimozione dei pezzi di marciapiede e li scaricava con la benna sul pianale del camion **mentre il lavoratore a terra provvedeva da dietro alla sistemazione e alla pulizia della zona già scavata**".

Tale ricostruzione è avvalorata dalla deposizione del teste Agnolon che ha così riferito: " L'infortunio è avvenuto nel modo seguente; io ero alla guida dell'escavatore, stavo caricando dei detriti sul camion della ~~P. S.~~; ~~A. M.~~ stava pulendo i detriti sulla strada, quando ha visto che la benna era tornata indietro, si è avvicinato al lato del camion per fare pulizia, a quel punto è caduto dal lato del



camion un pezzo di cordonata; preciso che in quel momento le sponde del camion erano alzate e chiuse e il camion era carico in quanto era quasi mezzogiorno e stavamo chiudendo il cantiere. Il compito di ~~A. S.~~ era quello di fermare le macchine in arrivo e fare pulizia sulla strada.”

Orbene tenuto conto della deposizione del teste A. ~~S.~~ e delle conclusioni della relazione dello S. ~~S.~~ si deve ritenere che il cordolo che ha colpito il piede del ricorrente sia caduto dal camion e non dalla benna.

Occorre, quindi, verificare se sussista la responsabilità della società resistente datore di lavoro del ricorrente per l'infortunio per cui è causa.

Si reputa in conformità a quanto ritenuto dallo S. ~~S.~~ che non sussista responsabilità della B. ~~S.~~ spa per l'infortunio per cui è causa.

Si osserva, infatti, che il ricorrente come risulta dalla documentazione in atti, dalla deposizione del teste ~~S.~~ dalla relazione dello S. ~~S.~~ aveva ricevuto la necessaria formazione per l'espletamento delle sue mansioni ed aveva una pluriennale esperienza nello svolgimento dei lavori stradali, così come gli altri due lavoratori presenti in cantiere.

Si legge, infatti, nella relazione dello S. ~~S.~~ “ L'infortunato è un operaio che da pochi mesi lavora presso la ditta B. ~~S.~~ spa; in precedenza aveva lavorato per la ditta Ra. ~~S.~~ srl sempre con la



stessa mansione a far data dal 04.02.2000. Anche il collega ~~Q~~  
~~M~~ ora alle dipendenze della ditta ~~B~~ spa, fino al  
17.09.2007 aveva lavorato per la ~~R~~ a far data dal  
16.02.1998. Praticamente i tre lavoratori da anni lavorano insieme  
per fare lavori stradali. Esiste un contratto di subappalto tra le due  
ditte presentato al comune di ~~A~~ in data 05.06.2007  
(vedi all.8). I due lavoratori nuovi assunti avevano partecipato ad  
una seduta di formazione proprio il giorno dell'assunzione  
(17.09.2007); nella stessa occasione ai lavoratori erano stati  
consegnati anche i dispositivi di protezione individuale che in  
occasione dell'infortunio indossavano ( vedi all. n.9). Tutti e tre i  
lavoratori avevano anche partecipato in data 29.10.2002 ad un'altra  
riunione informativa per la sicurezza sul lavoro ( vedi all. n.7)"

Si rileva, poi, che il ricorrente in sede di sommarie informazioni  
allo ~~S~~ ha espressamente dichiarato : " Io so che bisogna stare  
ad una certa distanza dall'escavatore ed infatti io mi tenevo ad una  
certa distanza. Qualche anno fa c'è stato un incontro informativo /  
formativo presso la sede della ~~R~~ tenuto dal consulente  
~~O~~ in quella occasione ci è stato spiegato come organizzare in  
sicurezza un cantiere e come lavorare in sicurezza. Secondo me  
quello che è accaduto non è colpa di nessuno".

~~M~~ in sede di sommarie informazioni allo SPISAL ha,  
poi, riferito che: " I lavori sono coordinati da geometra ~~R~~ della  
ditta ~~R~~ il quale fa riferimento per questo cantiere al sig.



Agente poi Agente lo esegue. Ognuno di noi tre sa bene il lavoro che deve svolgere”.

Dalla foto n.2 allegata alla relazione dello S. e dal documento n.7 allegato alla medesima relazione risulta, inoltre, che il geometra R. era il direttore tecnico del cantiere e che erano stati nominati anche il coordinatore della sicurezza e della salute durante la progettazione dell'opera nella persona del geom. R. E. e il coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dell'opera nella persona dell'arch. F. M.

Dal documento n. 13 prodotto da parte resistente emerge, altresì, che il coordinatore per la sicurezza arch. M. R. aveva ritenuto idoneo il POS predisposto dalla B. spa.

Si osserva, poi, che, come emerge dall'allegato n.8 della relazione dello S., era stato sottoscritto regolare contratto di subappalto tra la B. e la R. srl per l'esecuzione di parte delle opere del cantiere.

Si evidenzia, infine, che il teste A. ha riferito di aver detto al ricorrente: “ stai lontano dal camion, stai lontano dalla benna, quando abbiamo finito facciamo pulizia”.

Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto della dinamica del sinistro come sopra ricostruita, della tipologia di cantiere e del lavoro da svolgere, si deve concludere che nessuna delle censure effettuate da parte del ricorrente al datore di lavoro per violazione degli artt. 11 d.pr. n. 547/1955, 35 n.626/1994, 7 d.lgs n. 626/1994,



5 d.lgs n. 494/1996 e più in generale dell'art. 2087 c.c. risulta fondata.

I lavoratori avevano, infatti, formazione e pluriennale esperienza nel settore, il ricorrente ben sapeva di dover star lontano dalla benna, i lavori erano coordinati dal direttore tecnico del cantiere che dava istruzioni ad A. [redacted] e risultava nominato il coordinatore per la sicurezza in sede di realizzazione dell'opera.

Si osserva, peraltro, che si perverrebbe alla medesima conclusione, tenuto conto di quanto sopra detto, anche ove si ritenesse che il cordolo è caduto dalla benna e non dal camion.

Occorre, quindi, verificare se sussista la responsabilità della Bacchi spa ex art. 2049 c.c.

Si ritiene che detta responsabilità debba essere esclusa per l'assorbente motivo che A. [redacted] M. [redacted], come dedotto dal ricorrente ( cfr. pag n. 9 del ricorso) e come risultante dalla relazione dello S. [redacted] era dipendente non della B. [redacted] ma della R. [redacted] srl o, comunque, legato da rapporto di lavoro con quest'ultima.

Orbene considerato che vi era un regolare e genuino contratto di subappalto tra la B. [redacted] la R. [redacted] come risulta dalla relazione dello S. [redacted] e dalla documentazione allo stesso allegata e dalle risultanze istruttorie di cui si è sopra detto, dell'operato di A. [redacted] non può essere considerata responsabile ex art. 2049 c.c. la B. [redacted]



Ne consegue, quindi, che non sussiste la responsabilità di B... spa neppure ex art. 2049 c.c.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che deve essere rigettata la domanda proposta da parte ricorrente.

Si ritiene che stante la peculiarità della fattispecie e la condizione delle parti debbano essere compensate le spese giudiziali ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio tra le parti.

**P.Q.M.**


Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1275/2011 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Compensa le spese giudiziali ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio tra le parti

Reggio Emilia, 10 aprile 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri



IL FU...  
9

